

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese

U.O.C. Tecnico Patrimoniale

**LAVORI DI RIMOZIONE COIBENTAZIONE E LASTRE DI COPERTURA
CONTENENTI AMIANTO IN VIA OTTORINO ROSSI -VARESE- ED IN VIA
CASTELNUOVO -COMO-**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile U.O.C. Tecnico/Patrimoniale:

Arch. Marco Pelizzoni

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Marzia Molina

I Progettisti:

Ing. Marzia Molina

p.i. Luigi Mazzillo

Varese, gennaio 2021

Sommario

PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI.....	5
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	5
Art. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	7
Art. 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	7
Art. 5 BIS – ULTERIORI REQUISITI RELATIVI AI LAVORI IN PRESENZA DI AMIANTO; ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI RIFIUTI E FORMAZIONE ADDETTI	8
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	8
ART. 7 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO.....	8
ART. 8 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO	9
ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO; DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO, IMPOSTE, TASSE	10
ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	11
CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI	11
ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	11
ART. 13 – PROGRAMMA ESECUTIVO; ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....	12
ART. 14 – PIANO DI LAVORO BONIFICA.....	12
ART. 15 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	13
ART. 16 - PROROGHE	13
ART. 17- SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI	14
ART. 18 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. O PER MANCANZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA.....	14
ART. 19 - PENALI IN CASO DI RITARDO.....	15
ART. 20 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	15
Art. 21 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA	16
Art. 22 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	17
ART. 23 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI; MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO.....	17
ART. 24 CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE.....	17
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; ESECUZIONE D'UFFICIO.....	17
ART. 26 - RECESSO DEL CONTRATTO	18
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	18
ART. 27 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	18

ART. 28 – CONTO FINALE E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....	19
ART. 29. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	19
Art. 30 – INVARIABILITA’ DEL PREZZO; QUOTA DI INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA.....	20
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	20
ART. 31 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	20
ART. 32- LAVORI A MISURA	21
ART. 33 - LAVORI IN ECONOMIA.....	22
CAPO 6 - GARANZIE	23
ART. 34 - GARANZIA PROVVISORIA	23
ART. 35 - GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA.....	23
ART. 36 – RIDUZIONE/ESONERO DELLE GARANZIE	23
ART. 37- OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA.....	24
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA; OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.....	25
ART. 38 - SICUREZZA DEI LAVORATORI: PIANI DI SICUREZZA, DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.U.V.R.I.), PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.), PROTOCOLLO MISURE ANTICONTAGIO COVID 19 E RIUNIONE DI COORDINAMENTO.....	25
ART. 39 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.....	27
CAPO 8 - RISERVE DELL’APPALTATORE; DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	28
ART. 40 – ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE; RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA	28
ART. 41 - ACCORDO BONARIO; TRANSAZIONE.....	28
ART. 42 – FORO COMPETENTE	29
ART. 43 - ARBITRATO	29
CAPO 9 – COLLAUDO DEI LAVORI.....	29
ART. 44 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	29
CAPO 10 - NORME FINALI.....	30
ART. 45 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE	30
ART. 46 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	35
ART. 47 – RINVENIMENTI	35
ART. 48 – SMALTIMENTO RIFIUTI.....	35
ART. 49 – CUSTODIA DEL CANTIERE	36
ART. 50 – DISCIPLINA DEL CANTIERE	36
ART. 51 - CLAUSOLE DI LEGALITÀ / INTEGRITÀ.....	36
ART. 52 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	37
PARTE SECONDA - QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI; MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO; PRESCRIZIONI TECNICHE.....	39

CAPO 11 – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - INTERVENTI DI BONIFICA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO	39
Art. 53– ALLESTIMENTO DEL CANTIERE DI BONIFICA E TECNICHE DI RIMOZIONE - CANTIERE VIA OTTORINO ROSSI – AMIANTO IN MATRICE FRIABILE.....	39
Art. 54 – CANTIERE VIA CASTELNUOVO – AMIANTO IN MATRICE COMPATTA.....	40
Art. 55 – AREA DI DECONTAMINAZIONE	41
Art. 56 – PROTEZIONE LAVORATORI	41
Art. 57– IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO	41
Art. 58– MODALITA’ DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL’AREA DI LAVORO	42
Art. 59 – DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE	42
Art. 60 – MONITORAGGIO AMBIENTALE.....	43
Art. 61– CRITERI GENERALI PER LA RESTITUIBILITÀ DEI LOCALI.....	44
Art. 62 – CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITA’ DEI LOCALI.....	44

PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di **bonifica mediante rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (A1) costituenti la coibentazione delle condotte del riscaldamento nel locale seminterrato del padiglione centrale di via Ottorino Rossi – Varese - e la bonifica di materiale contenente amianto in matrice compatta (A2) costituito da una tettoia in via Castelnuovo – Como.**

INTERVENTO A1: • Rimozione e smaltimento di coibentazione in matrice friabile contenente amianto su tubazioni adducenti acqua calda per riscaldamento per una lunghezza pari a circa m. 115 in Varese, via Ottorino Rossi, padiglione centrale

INTERVENTO A2• Rimozione di una tettoia di mq 32 in materiale contenente amianto in Como – via Castelnuovo – edificio officine.

Il progetto prevede l'esecuzione dei lavori suddivisa in 2 distinte aree di intervento oggetto di consegna in un'unica soluzione.

Per un maggiore dettaglio si rimanda ai successivi articoli del presente c.s.a.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere. Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopraccitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni impartite sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori conformemente ai disposti del d.lgs. 81/08.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e degli oneri compresi nell'appalto, ammonta a €. 33.316,01. (diconsi € trentatremilatrecentosedici,01) di cui €. 6.663,20. (diconsi € seimilaseicentosessantatre,20) relativi ad oneri per la sicurezza generali e speciali non soggetti a ribasso d'asta come meglio risulta nel seguente prospetto:

A) Lavori da appaltare	Importo
Opere di rimozione di materiale contenente amianto, incapsulamento, trasporto e smaltimento	
Lavori soggetti a ribasso =	€ 26.625,81

Di cui per lavori in economia =	€ 1.742,70
Oneri per la Sicurezza, non soggetti a ribasso =	€ 6.663,20
Totale lavori da appaltare =	€ 33.316,01

I prezzi di progetto dei lavori in oggetto sono stati determinati facendo riferimento, ove disponibili, al prezzario regionale delle opere pubbliche, volume 1.1 opere compiute civili e urbanizzazioni, edizione 2020.

Gli oneri/costi per la sicurezza pari ad Euro 6.663,20, non sono soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 100 e all. XV del D. Lgs. 81/2008, e sono stati stimati come segue:

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	totale
Installazione cantiere e riunione coordinamento	1	€ 650,00	€ 650,00
Nolo unità di decontaminazione	20gg	€ 75,38/gg	€ 1.507,60
Nolo di trabatello	2 mesi	€ 346,00	€ 692,00
Redazione Piano di lavoro	N 2	€ 250,00	€ 500,00
confinamento statico, monitoraggio ambientale, DPI, relazione tecnica di fine lavori	A corpo	€ 3.313,60	€ 3.313,60
Totale			Euro 6.663,20

Detti **oneri/costi per la sicurezza**, vanno a compensare gli adempimenti a carico dell'impresa previsti dal D.U.V.R.I. per la valutazione/riduzione dei rischi da interferenza, sia la dotazione di specifici DPI anticontagio da Covid-19 previsti dall'Allegato 13 del DPCM 17-5-2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri) e verranno corrisposti all'Appaltatore in occasione della liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori e/o del SAL Finale in base a quanto effettivamente eseguito.

Le cifre suesposte non sono impegnative per l'Amministrazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di apportare alle opere delle variazioni di quantità in più o in meno, di forma, di dimensioni, di struttura, ect. che la Direzione Lavori riterrà più opportune, nonchè di sopprimere alcune categorie previste e di eseguire altre non previste, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato Speciale di Appalto o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi unitari

costituente il progetto, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti nell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e del DPR 207/2010 per quanto applicabile.

L'importo indicato per "opere da fabbro" e "opere edili" si deve intendere presuntivo, meramente eventuale e rapportato alle effettive necessità che si manifesteranno nel corso dei lavori. Detto importo sarà determinato in relazione alla contabilizzazione di quanto effettivamente realizzato mediante liste in economia, sulla base dei prezzi unitari indicati nell' "elenco prezzi unitari" al netto del ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione. L'Appaltatore non può vantare risarcimenti o indennizzi di alcun genere nel caso detti lavori o dette prestazioni non fossero richieste.

La Ditta deve tener conto, nella analisi e formulazione del proprio preventivo, che il prezzo del lavoro in oggetto, anche se non dettagliatamente specificato, comprende sempre:

- la fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari con le migliori caratteristiche esistenti sul mercato;
- le spese generali e gli utili d'impresa;
- tutte le assistenze murarie necessarie;
- le spese per l'effettuazione di ev. prove su materiali o sull'ambiente secondo quanto stabilito dal Direttore Lavori;
- gli oneri ed apprestamenti per la sicurezza, compresa la redazione del P.O.S.

Nulla è dovuto all'impresa appaltatrice per la realizzazione di prove e collaudi, colloqui dei lavori con la Direzione dei Lavori dell'ATS dell'Insubria e quant'altro necessario per verificare la corretta esecuzione dei lavori eseguiti in sede di liquidazione finale e redazione del collaudo/CRE dei lavori.

Art. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

I lavori di cui al presente capitolato speciale si intendono appaltati "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee del Dlgs 50/2016 e dell'art. 43 c.7) del DPR 207/2010, per cui l'importo contrattuale può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite delle lavorazioni previste applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del dlgs 50/2016 e le condizioni previste nel presente capitolato speciale di appalto. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco.

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai fini dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori appartengono nella categoria prevalente di opere generali «OG 12» come meglio indicato nel seguente prospetto:

CATEGORIA - CLASS. IMPORTO PREVALENTE

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale Classe I - TOTALE 33.316,01

Le opere sono subappaltabili nella percentuale massima del 30% dell'importo complessivo del contratto e comunque entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del Dlgs 50/2016.

Art. 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43 c.6) 7) e 8) del DPR 207/2010, e all'articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nel seguente prospetto.

OPERE E GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

Rimozione coibentazione e materiale contenente amianto a misura:	Euro 31.573,31
Lavori in economia a misura:	Euro 1.742,70
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	Euro 33.316,01

Art. 5 BIS - ULTERIORI REQUISITI RELATIVI AI LAVORI IN PRESENZA DI AMIANTO; ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI RIFIUTI E FORMAZIONE ADDETTI

Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 03/04/06 n. 152 e D.M. 120/2014, oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, è requisito indispensabile per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto l'iscrizione all'"Albo Nazionale Gestori Ambientali" nella Categoria 10B Classe e).

Il personale addetto alle operazioni di bonifica dell'amianto ed il responsabile tecnico devono inoltre essere in possesso dei titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente in materia.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 7 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

La presentazione dell'offerta e la successiva sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore comporta automaticamente, senza ulteriore onere di adempimento, l'assunzione di responsabilità di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché delle circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

La stessa condizione si estende alla verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per la esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi

appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente Capitolato Speciale di Appalto.

La presentazione dell'offerta e la successiva sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

Salvo quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori in materia di appalto e di esecuzione di lavori pubblici;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- f) dell'Elenco prezzi unitari allegato al contratto;
- g) dei disegni di progetto allegati a questo capitolato;
- h) delle norme inerenti le misure anticontagio da COVID-19.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei Lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

La presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata. In quanto e per quanto ancora applicabili nelle parti non abrogate, si farà altresì riferimento alla norme del Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 145/2000 e al DPR 207/2010 ed eventuali successive variazioni ed integrazioni.

ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO; DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Prima dell'affidamento dei lavori e della stipula del contratto l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa che l'importo contrattuale cui fare riferimento in applicazione del citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve intendersi al netto dell'IVA.

La lettera di affidamento dei lavori avrà valore di contratto e la ditta aggiudicataria sarà tenuta a trasmettere ad ATS, via pec all'indirizzo protocollo@pec.ats-insubria.it, dichiarazione sottoscritta digitalmente, di accettazione del contenuto della medesima.

Fanno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- Il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti non abrogate
- Il presente capitolato Speciale d'Appalto
- Gli elaborati grafici del progetto esecutivo
- L'elenco Prezzi unitari
- Preventivo/offerta dell'impresa aggiudicataria/appaltatrice
- Polizze assicurative
- Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), integrato e sottoscritto dall'impresa
- Piano operativo di sicurezza (P.O.S.), redatto e sottoscritto dall'impresa
- Protocollo aziendale con le misure anticontagio da Covid-19, redatto e sottoscritto dall'impresa.

Non faranno parte degli allegati al contratto (o lettera di affidamento lavori) il computo metrico e il computo metrico estimativo di progetto: essi sono stati redatti dall'Amministrazione al solo scopo di stabilire l'importo presunto a base d'appalto ed effettuare eventuali riscontri tecnico – economici in sede di affidamento dei lavori.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016;
- b) il Regolamento D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- c) il Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli atti complementari, nessuna esclusa;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali o agli Organi di Vigilanza (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

e) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico della Stazione appaltante; l'I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Riguardo alle eventuali cessione di crediti si fa espressamente riferimento e si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e all'art. 106 c.13 del Dlgs 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo all'art. 106 c.13 del Dlgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà effettuata non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore da parte della D.L. In particolare l'Amministrazione Appaltante, a mezzo della Direzione Lavori, indicherà per iscritto all'Impresa il giorno, l'ora e il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna dei lavori.

All'atto della consegna saranno forniti all'Appaltatore: a) gli occorrenti disegni di progetto; b) ogni altra indicazione cui si dovrà fare riferimento nella esecuzione dei lavori.

Gli oneri relativi alla consegna dei lavori, alla verifica e al completamento del tracciamento sono a carico dell' Appaltatore. L'impresa è tenuta a verificare tempestivamente tutti i documenti e le indicazioni che le sono state fornite, segnalando alla D.L., entro e non oltre sette giorni dalla consegna, eventuali difformità che avesse tra essi riscontrato.

Dell'atto di consegna verrà redatto regolare verbale in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso

all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso la Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Se la consegna non dovesse avvenire per fatto del Committente, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Per quanto non espressamente indicato trova applicazione il Decreto 7 marzo 2018 n. 49.

ART. 13 – PROGRAMMA ESECUTIVO; ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell'ordine che crede più convenienti per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale, purché a giudizio delle D.L., ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e degli interessi della Amministrazione Appaltante. Pertanto l'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. o con le esigenze che possono sorgere alla contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte. La mancata ed incerta osservanza delle norme fondamentali suddette, equivarrà alla constatazione di assoluta incapacità della Impresa a condurre i lavori, e in base a ciò potrà essere liquidata per imperizia, a giudizio insindacabile della D.L. La D.L. si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l' esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo periodo di tempo e di disporre l' ordine da tenersi nell' andamento dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze igienico sanitarie derivanti dalla esecuzione delle opere, o di carattere stagionale, senza che l'impresa possa rifiutarsi o fare oggetto di richiesta di particolari compensi.

ART. 14 – PIANO DI LAVORO BONIFICA

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. L'Appaltatore dovrà, tempestivamente e non oltre 20 giorni dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 256 del Dlgs 81/08, predisporre un piano di lavoro. Copia del piano di lavoro dovrà essere inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.

3. Il piano di cui al comma 2 deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; d) adeguate misure per la

protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250 del D. Lgs 81/2008 e smi (notifica).

ART. 15 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in:

- **giorni 75** (settantacinque) naturali consecutivi.

Nel calcolo del tempo utile si è tenuto conto delle ferie contrattuali, dei giorni festivi e prefestivi e della presunta incidenza dei giorni ad andamento stagionale sfavorevole.

Nel calcolo del tempo utile:

a) non sono compresi i tempi necessari per l'ottenimento del collaudo dei cantieri nonché della certificazione di restituibilità dei locali bonificati da parte degli Organi di Vigilanza competenti. Tali tempi decorrono dalla data di presentazione della richiesta formalizzata da parte dell'Appaltatore agli Organi di Vigilanza competenti e saranno oggetto di apposito verbale di sospensione dei lavori. Tale circostanza non dà diritto all'Appaltatore di avanzare pretese di compensi, rimborsi o indennizzi di sorta. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redigerà il verbale di ripresa;

b) sono compresi i tempi necessari per recepire eventuali prescrizioni degli Organi di Vigilanza sia relativi alle modalità di allestimento e collaudo del cantiere e sia relativi alla restituibilità dei locali bonificati;

c) sono compresi i tempi per la redazione e presentazione dei piani di lavoro.

ART. 16 - PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, ai sensi dell'art. 107 c.5) del Dlgs 50/2016, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata entro 20 giorni dal termine di ultimazione dei lavori.

2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 16, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

ART. 17- SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Dlgs 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del D.P.R. 207/2010.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Non appena cessate le cause della sospensione, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai c. 3 e 4.

ART. 18 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. O PER MANCANZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare e sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 16, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

5. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 19 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la presentazione del piano di lavoro agli Organi di Vigilanza viene applicata una penale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, pari ad Euro 100,00..

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, pari ad Euro 100,00.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in sede di conto finale o trattenute sulla cauzione.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 20 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;

e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 21 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali, se non concordati preventivamente con la D.L. e approvati dall'Amministrazione Appaltante.

Qualora, in uno dei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs 50/2016, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione dei lavori variazioni o addizioni non previste nel contratto, il D.L., sentiti il Responsabile del procedimento e il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante. Non sono considerate varianti, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro gli importi determinati dalla normativa vigente in materia e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e pertanto considerate varianti non sostanziali ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. e) del D.lgs 50/2016, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 c.12) del D.lgs 50/2016 la stazione appaltante può ordinare una variazione dei lavori (in aumento o in diminuzione) fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo dell'appalto e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente esplicitato nel presente articolo si rimanda all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

Art. 22 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

2. Per l'esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si hanno in elenco i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità:

- desumendoli dai prezziari predisposti dalle regioni e dalle province territorialmente competenti vigenti nell'area interessata, in analogia a quanto disposto dall' art. 32 del DPR 207/2010,

- ragguagliandoli a quelle lavorazioni simili comprese nel contratto;

- quando sia possibile da nuove analisi oppure si provvederà in economia con operai, mezzi di opera e provviste fornite dall'impresa nell'ambito delle somme in economia incluse nel contratto.

ART. 23 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI; MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare il programma dei lavori concordato e che è parte integrante del contratto. Ultimati i lavori, conformemente ai disposti dell'art. 199 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207, l'Appaltatore ne darà comunicazione per iscritto alla D.L. e richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso alla data di scadenza del contratto il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 20 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, o la sistemazione di eventuali difetti riscontrati nella prima ricognizione e ritenuti marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

ART. 24 CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; ESECUZIONE D'UFFICIO

In tema di risoluzioni del contratto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

ATS Insubria potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del lavoro;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- violazione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art. 2 del "Patto di integrità in materia degli appalti pubblici regionali", fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo;
- violazione dei vigenti codici etici di ATS Insubria, fatto salvo il pieno diritto di questa di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità;
- violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dai vigenti Codici di Comportamento di ATS Insubria;
- accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- violazione delle norme in materia retributiva e contributiva.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del lavoro, le stesse saranno formalmente contestate da ATS Insubria come previsto agli articoli precedenti.

Sarà altresì motivo di risoluzione contrattuale il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 testo vigente.

ART. 26 - RECESSO DEL CONTRATTO

ATS Insubria ha facoltà di recedere unilateralmente del contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso di almeno venti giorni da comunicarsi all'impresa appaltatrice mediante pec. Tale facoltà non è concessa all'Appaltatore.

ATS Insubria si avvarrà di tale facoltà nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- giusta causa;
- necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il S.S.R. e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze;
- altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
- mutamenti nella normativa riguardante i lavori della presente comparazione di preventivi;
- attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, a livello nazionale (Consip) o regionale (ARIA) di convenzioni aventi il medesimo oggetto del presente appalto;
- pubblicazione, da parte dell'ANAC, durante la vigenza contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione.

L'ATS dell'Insubria ha facoltà di recedere dal contratto nei termini anzidetti anche nel caso in cui gli strumenti oggetto del presente affidamento non vengano, per qualsiasi ragione, più utilizzati.

.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 27 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Il pagamento dei lavori (lavori e Oneri Sicurezza) verrà effettuato in base a Stati di Avanzamento dei lavori, ogni qualvolta l'importo netto dei lavori eseguiti dalla ditta, al netto delle ritenute di legge, avrà raggiunto l'importo di **€ 25.000,00 (Venticinquemila)** IVA esclusa; la rata a saldo verrà corrisposta, qualsiasi sia il suo importo, ad avvenuto collaudo tecnico-funzionale degli interventi eseguiti e all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori (CRE).

ART. 28 – CONTO FINALE E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro i termini di legge; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall' Appaltatore il conto finale o scaduto il termine di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento redige propria relazione finale riservata di cui all' art. 202 del D.P.R. 207/2010 esprimendo parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto l' accordo bonario di cui al successivo art. 55 del presente capitolato.

3. Ai sensi dell'art. 102 c. 4 del dlgs 50/2016, la rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 29. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) all'avvenuto pagamento in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs. n. 150 del 2016;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: si informa che, a pena di nullità del contratto, l'appaltatore dovrà impegnarsi a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; pertanto, tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane SpA, con bonifico bancario o postale, da gestire sui conti correnti dedicati anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m.i.;

d) alle verifiche di cui all'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

e) all'inoltro di fattura mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate alla ATS Insubria. A tal fine si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito: indiceva.gov.it)

- Denominazione Ente: ATS INSUBRIA
- Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF
- Nome dell'Ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como
- Sede Legale: Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
- CODICE IPA: AT SIN
- Codice Fiscale: 03510140126
- Partita IVA: 03510140126

Le fatture dovranno necessariamente riportare il CIG di gara.

Art. 30 – INVARIABILITA' DEL PREZZO; QUOTA DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

I prezzi unitari per i lavori a misura e in economia di cui all'elenco allegato, diminuiti del ribasso d'asta e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intendono accettati dall'impresa su calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, e quindi sono fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza di qualsiasi natura di cui l'Appaltatore non abbia tenuto conto e che non sia di forza maggiore.

I prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura e in economia sono comprensivi di tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte nei tempi e modi prescritti, intendendosi nei prezzi unitari compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

Conformemente alle indicazioni della determinazione dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. n 2 del 10/01/2001 sono comprensivi nei prezzi unitari gli oneri per la sicurezza derivanti dal porre in essere i provvedimenti, nonché le relative procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori individuate. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 31 - DISPOSIZIONI GENERALI

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata a misura o in economia e valorizzate secondo i prezzi unitari contrattuali ai quali verrà dedotto il ribasso d'asta offerto in sede di gara. La contabilizzazione dovrà

avvenire in conformità alle disposizioni vigenti in materia e in particolare dal DPR 207/2010. In tal senso dovranno essere tenuti tutti i documenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia di contabilità di lavori pubblici. L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere alla D.L. di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure di procedere alla misura ed al peso di tutto ciò che deve essere misurato e pesato prima di essere posto in opera. Rimane convenuto che se talune qualità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito, l'Impresa dovrà accettare la valutazione della D.L. e sottostare a tutte le spese e danni derivanti dalla tardiva ricognizione. Le misure di ogni opera devono corrispondere a quelle prescritte ed ordinate. Nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta ed in caso di difetto se l'opera è accettata, si terrà come misura quella effettivamente rilevata.

In generale, l'attività di controllo amministrativo e contabile e la stesura della contabilità dei lavori verrà effettuata secondo le prescrizioni dell'art. 13 (Attività di controllo amministrativo e contabile) e dell'art. 14 (I documenti contabili) del DM 7-3-2018 n. 49 (Linee Guida ANAC su DL e DEC).

A conclusione dei lavori eseguiti il Direttore dei Lavori provvederà, in contraddittorio con l'impresa, a rilevare le misure in base ai criteri di misura indicati successivamente e a stendere la contabilità dei lavori eseguiti (libretto misure e SAL Finale)

ART. 32- LAVORI A MISURA

Le lavorazioni da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri indicati nelle voci dei prezzi unitari di riferimento e con misurazioni geometriche e di peso, escluso ogni altro metodo.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura previste in sede di progetto si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, a carico della Stazione Appaltante, di qualunque tipo.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Per le lavorazioni e forniture appaltate a misura l'importo previsto nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettivamente eseguita. La contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture "a misura" verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore presentata in fase di gara e approvata con l'aggiudicazione, pertanto:

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi unitari già citato;

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.

Gli eventuali oneri per la sicurezza sono valutati in percentuale sull'importo dei lavori eseguiti.

Le lavorazioni saranno valutate secondo i criteri di misura e valutazione per le "Opere compiute civili e urbanizzazioni" del Listino Prezzi per le opere pubbliche di Regione Lombardia.

ART. 33 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia, che dovessero rendersi indispensabili, possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati a corpo o ad economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi contemplati nell'Elenco prezzi allegato al contratto e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione delle liste in economia, settimanalmente compilate dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera le giornate di operai, dei noli e dei mezzi d'opera forniti dall'Appaltatore. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. 207/2010. Eventuali lavori in economia, da determinarsi esclusivamente dalla D. L., non potranno che riguardare lavori non suscettibili di esatta valutazione. Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato. Le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera comprende ogni spesa per il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale prescritto nonché la fornitura di tutti gli attrezzi e gli utensili le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli si intendono incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali include tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

I lavori che si eseguono in economia non danno luogo ad una valutazione a misura ma, nella contabilità sono calcolati secondo i prezzi unitari di elenco relativi alle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, diminuiti del ribasso d'asta. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

CAPO 6 - GARANZIE

ART. 34 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica l'esenzione della garanzia provvisoria

ART. 35 - GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 c.1 del D. Lgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata sotto forma e con le modalità di cui all'art. 93 c.2 e 3 del D. Lgs 50/2016. In conformità ai disposti dell'art. 103 comma 4 del D.Lgs 50/2016 la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al punto precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione Appaltante e senza eccezioni.

Detta cauzione è soggetta allo svincolo progressivo secondo le modalità e nei termini previste dall' art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il suddetto svincolo è automatico senza la necessità del nulla osta della Stazione appaltante. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, ove prestata, e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ed esaurisce i suoi effetti solo nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione Appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 36 - RIDUZIONE/ESONERO DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Dlgs 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria, se dovuta, e della cauzione definitiva sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

5. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Dlgs 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

ART. 37- OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 103 c. 7) del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una "polizza assicurativa" che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 1.2 allegato al d.m. n. 19.01.2018 n. 21.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale. La somma assicurata dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila)

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, vigono le seguenti condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA; OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

ART. 38 - SICUREZZA DEI LAVORATORI: PIANI DI SICUREZZA, DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.U.V.R.I.), PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.), PROTOCOLLO MISURE ANTICONTAGIO COVID 19 E RIUNIONE DI COORDINAMENTO

In relazione alla natura e localizzazione dei lavori in oggetto, è necessaria la compilazione del **D.U.V.R.I.** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

L'ATS dell'Insubria provvederà a compilare il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e ad indire una Riunione di Coordinamento con la ditta appaltatrice, il Direttore dei Lavori ed i Responsabili della sicurezza (RSPP) per valutare i rischi e ridurre al massimo le interferenze con tutte le attività presenti nel padiglione sede di intervento.

I costi per la valutazione/riduzione dei rischi da interferenza di cui al DUVRI, oltre a quelli dei DPI per le misure anticontagio da Covid-19, sono stati considerati come **Oneri per la Sicurezza** non soggetti a ribasso d'asta, come calcolati in percentuale sull'importo dei lavori, ed ammontano a complessivi **euro 6.663,20** (diconsi **euro seimilaseicentosessantatre/20**).

La ditta appaltatrice si obbliga ad adottare, durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità del proprio personale, nonché di terzi.

La ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima ditta quanto di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

La ditta si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

La ditta si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto e loro successive modificazioni.

Infine, è obbligo della ditta prendere visione delle corrette modalità per l'accesso alle sedi aziendali, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 testo vigente, mediante lettura della documentazione relativa alla "valutazione dei rischi specifici aziendali". A tal fine alla stessa verranno consegnati i documenti inerenti i rischi presenti in Azienda.

La ditta dovrà attenersi, in quanto a organizzazione, procedure di lavoro e attrezzature, alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 testo vigente.

Sono a carico della ditta appaltatrice anche i seguenti oneri (ivi incluse le relative spese sostenute):

- la dotazione, con l'obbligo di esposizione in modo visibile e continuativo sulla divisa di lavoro, di un contrassegno/cartellino riportante la fotografia, il nominativo e la denominazione della ditta di dipendenza. Tale cartellino dovrà essere esposto da tutto il personale presente (operai, preposti e tecnici). Il personale provvisto del medesimo verrà immediatamente allontanato dalla zona di lavoro;
- arrecare, sulla base delle direttive impartite dal Committente, il minor intralcio possibile agli ambienti circostanti all'area interessata dai lavori ed organizzare l'attività compatibilmente con le esigenze prospettate;
- l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso di validità del contratto in tema di assicurazioni dei propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e vecchiaia;
- l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutte le cautele ed accorgimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità del proprio personale (operai e tecnici), di tutti i dipendenti ed utenti degli Enti che accedono agli immobili presenti all'interno dell'ex ONP di Varese, via O. Rossi 9, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- la delimitazione ed il confinamento, in modo adeguato, delle aree interessate dai lavori in oggetto (es. cavalletti, nastri segnaletici, sigillature con teli plastici etc);
- la fornitura in opera, con relativa manutenzione, di tutta la segnaletica di sicurezza necessaria;
- l'adozione di tutte le precauzioni e/o apprestamenti necessari per evitare o ridurre i rischi da interferenza in occasione dello svolgimento dei lavori in oggetto (es: segnaletica di sicurezza, delimitazioni aree interessate, ecc);

-l'esecuzione dell'intervento di via Castelnuovo nella giornata di sabato.

Sono inoltre a carico della ditta appaltatrice dei lavori, i seguenti Adempimenti in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- Nella fase di affidamento dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore (impresa affidataria e l'impresa esecutrice) dovrà dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale attraverso la produzione dei seguenti documenti previsti dall'Allegato XVII punto 1 del citato decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto per i lavoratori autonomi (Allegato XVII, punto 2):
 - a) documento di valutazione dei rischi di cui all'[art. 17, comma 1, lettera a\)](#) del D.Lgs. n. 81/2008 o autocertificazione di cui all'[articolo 29, comma 5](#), del medesimo DLgs;
 - b) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'[art. 14](#) del D.Lgs. n. 81/2008
- Prima dell'inizio dei lavori:

Entro 10 gg dalla lettera di aggiudicazione, e comunque prima di effettuare la Riunione di Coordinamento e l'inizio lavori, l'impresa appaltatrice dei lavori, dovrà:

- a) aggiornare/adeguare il proprio **Documento di valutazione dei rischi** in funzione delle attività/lavorazioni previste nel presente appalto;
- b) redigere il proprio **Piano operativo di sicurezza (P.O.S.)** specifico per il cantiere in oggetto, di cui all'[art. 89 comma 1 lett. h\)](#) e all'art. 96 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008;
- c) redigere il proprio **Protocollo aziendale con le misure anticontagio da Covid-19** che verranno adottate nella organizzazione/conduzione del cantiere in oggetto, redatto sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 7 del DPCM 26-4-2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri). Detto documento potrà costituire un'appendice al Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) di cui al precedente punto b).
- d) completare il **D.U.V.R.I.** messo a disposizione dalla stazione appaltante con la specificazione dei rischi specifici dell'impresa che potrebbero impattare su operatori ed utenti ed integrare le misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie ai fini della tutela complessiva dei propri dipendenti e di tutti i dipendenti ed utenti degli Enti che accedono agli immobili presenti all'interno dell'ex ONP di Varese, via O. Rossi 9 e dell'ex OP di via Castelnuovo.

I documenti di cui sopra dovranno essere congiuntamente valutati e definiti in occasione della **Riunione di Coordinamento** per la sicurezza con l'impresa appaltatrice/esecutrice dei lavori, il Direttore dei Lavori ed il Responsabile della sicurezza (RSPP) per quanto riguarda le interferenze e le misure di sicurezza da adottare.

In mancanza della suddetta Riunione di Coordinamento i lavori in oggetto non potranno essere assolutamente avviati.

Inoltre, la verifica della mancata attuazione, in tutto o in parte, delle misure previste dal D.U.V.R.I. e dal Protocollo anticontagio da Covid-19 per il cantiere in oggetto, comporta da parte del Direttore dei Lavori l'immediata sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Qualora i lavori, in tutto o in parte, non siano eseguiti direttamente dall'impresa appaltatrice, ma da altre imprese/ditte esecutrici e/o lavoratori autonomi in sub-appalto, l'impresa appaltatrice è tenuta a:

- trasmettere alle imprese/ditte esecutrici e ai lavoratori autonomi il DUVRI con le informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali/ambienti/aree ove devono essere eseguiti i lavori in oggetto (art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008).
- richiedere alle imprese esecutrici la consegna dei rispettivi Piani Operativi di Sicurezza (POS) e verificarne la congruenza rispetto al proprio, prima della trasmissione degli stessi al Direttore dei Lavori; solo dopo l'esito positivo delle suddette verifiche detti lavori potranno aver inizio (art 101 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008).

ART. 39 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto:

- 1) ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori. E' altresì responsabile in solido

dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e dei cottimisti nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto o del cottimo; in caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dalla Stazione appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, previa diffida all'Impresa, l'Ente appaltante ingiunge all'Appaltatore a corrispondere entro il termine di dieci giorni quanto dovuto e a regolarizzare la propria posizione dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del Lavoro;

2) a trasmettere alla Stazione appaltante e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (mod. DM 10/INPS etc.), inclusa Cassa Edile, ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D. Lgs 81/08.

3) ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidamento e a tutti i subappaltatori. A garanzia di tale osservanza, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

CAPO 8 - RISERVE DELL'APPALTATORE; DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 40 - ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE; RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa ai sensi dell'art. 191 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207. Le domande e i reclami dell'Appaltatore devono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal citato Regolamento e Capitolato Generale. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

ART. 41 - ACCORDO BONARIO; TRANSAZIONE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo variabile fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale si applicano le disposizioni relative all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato, nel limite massimo complessivo del 15% dell'importo di contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento della approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori nei casi in cui è previsto questo ultimo. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il RUP effettua una serie di valutazioni relativamente alle riserve iscritte. In particolare, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore fissato tra il 5% e il 15%. Il RUP entro 15 giorni acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori o dell'organo di

collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP ed il soggetto che ha formulato le riserve scelgono all'interno della lista l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista, la Camera arbitrale può nominare un esperto che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto o dal RUP, qualora il RUP non abbia richiesto la nomina dell'esperto, entro 90 giorni dalla nomina o dalla comunicazione del direttore dei lavori al RUP. L'esperto o il RUP, dopo aver verificato le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate e la disponibilità di idonee risorse economiche, avanza una proposta di accordo bonario. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs 50/2016.

ART. 42 – FORO COMPETENTE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 55 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il successivo comma .

Per tutte le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del contratto di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, non altrimenti risolte, sarà unico competente, ai sensi dell' art. 20 del codice di procedura civile e del testo unico 30/11/1933 n 1611, il Foro di Varese, fatte salve le competenze devolute dalla legge in via esclusiva al Giudice Amministrativo.

ART. 43 - ARBITRATO

Per l'appalto oggetto del presente capitolato viene pertanto formalmente esclusa la competenza arbitrale prevista dall'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi delle norme del titolo VIII, libro 4° del C.p.C.

CAPO 9 – COLLAUDO DEI LAVORI

ART. 44 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo, dato l'importo delle opere, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione previsto dall'art. 102 del D.lgs 50/2016 e art. 237 del DPR 207/2010; il certificato dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207. Sono inoltre a carico dell'appaltatore le spese previste dall'art. 224 del D.P.R. n. 207/2010.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o

completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore. Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207 nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Pertanto, nello stesso periodo, l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Per tutti gli effetti di legge, con l'approvazione del certificato di collaudo ha luogo l'accettazione delle opere da parte della Stazione Appaltante, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

CAPO 10 - NORME FINALI

ART. 45 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutto quanto disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nonché nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207 (per gli articoli non abrogati dal D.Lgs. 50/2016) e dal Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto (per gli articoli ancora in vigore) che quindi si intendono integralmente trascritti.

Pertanto si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri con la sola esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorrente alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del D.L. o dal Responsabile del Procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui

comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento dei danni per l'abbattimento di piante, per depositi o estrazione di materiale;

g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o alla emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

h) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs 81/2008 e successive modificazioni;

i) la esecuzione presso gli Istituti autorizzati di ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale di appalto ma ritenute necessarie dalla D.L. o dall'organo di collaudo per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti;

l) tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto (art. 5 del Decreto 145/2000);

m) tutte le misure anti contagio da SARS COV 2.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi, che dovranno essere considerati dall'appaltatore per la formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

1) le occorrenti opere provvisoriale, quali ponteggi e cesate con relativa illuminazione notturna, i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura o metallico secondo quanto sarà richiesto dalla Direzione Lavori, le baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, nonché l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza;

2) i rilievi, i tracciamenti e le verifiche di stabilità;

3) l'approntamento delle opere provvisoriale occorrenti per l'esecuzione dei lavori (impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;

4) la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette e comunque di tutte le opere provvisoriale occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

5) la realizzazione di eventuali coperture provvisoriale sulle parti di costruzione che dovessero rimanere scoperte, anche per brevi periodi, durante i lavori, per evitare danni agli ambienti sottostanti in caso di pioggia;

- 6) l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni afferenti nei cavi e l'esecuzione di eventuali opere provvisorie per la deviazione preventiva delle stesse dalle sedi stradali e dalle opere e la riparazione dei danni che si verificassero negli scavi e nei rinterrii;
- 7) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro fosse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 come modificato ed integrato con Decreto Legislativo 10.9.1993 n.360 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
- 8) la riparazione (o rifacimento) di eventuali danni che in dipendenza dall'esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone, sollevando l'Amministrazione appaltante, la Direzione Lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza di parte dell'Amministrazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità, tenendo altresì conto delle disposizioni attinenti le coperture assicurative citate in precedenza;
- 9) il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante, garantendo il perfetto espletamento di tali operazioni; i danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- 10) la pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- 11) la guardiana e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario avente la qualifica di cui all'art. 31 del presente capitolato speciale, del cantiere e di tutti materiali, impianti o mezzi d'opera nello stesso esistenti anche se di proprietà dell'Amministrazione o di altre ditte, nonché di tutte le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- 12) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; in caso di infortuni, ogni più ampia responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, restandone sollevata sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione Lavori ed il personale di sorveglianza di parte dell'Ente Appaltante;
- 13) la predisposizione di locali e servizi quali spogliatoi e servizi igienico-sanitari in numero adeguato agli operai addetti ai lavori, nel caso non fossero disponibili i locali propri della Stazione appaltante;
- 14) la predisposizione (entro il recinto del cantiere o in luoghi prossimi designati o accettati dalla Direzione Lavori), la manutenzione e la pulizia di locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza, arredati, illuminati, riscaldati e provvisti di telefono, secondo le richieste della Direzione Lavori stessa, nonché l'eventuale fornitura di adeguati mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori, del personale di assistenza e dei collaudatori;
- 15) la richiesta presso gli Enti gestori dei pubblici servizi, quali acquedotto, gas, telefono, energia elettrica, illuminazione stradale, etc, della documentazione atte ad individuare la esatta posizione dei servizi esistenti nel sottosuolo e che possano interferire con gli scavi necessari alla esecuzione dell' opera, nonché della

assistenza in loco dei tecnici dei predetti Enti, onde evitare danneggiamenti ai servizi stessi durante qualsiasi operazioni di scavo.

16) la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, dovrà provvedervi mediante il ricorso a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori; l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguissero forniture o lavori per conto dell'Ente Appaltante;

17) la fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, e nel sito indicato dalla Direzione dei Lavori, di uno o più cartelli indicatori delle dimensioni minime di mt. 1,20 (larghezza) x 2,00 (altezza); tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori; recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero 23 ro LL.PP. 1 giugno 1990 n.1729/UL con indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e i nominativi dei responsabili per la sicurezza secondo il Decreto Legislativo 81/2008;

18) giornalmente, presso l'ufficio di cantiere, devono essere a disposizione della Direzione dei Lavori le seguenti notizie statistiche sull'andamento dei lavori:

- a) elenco nominativo degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie con le relative ore lavorative;
- b) lavoro eseguito;
- c) cause relative a mancate lavorazioni;

19) il pagamento delle tasse e l'accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le concessioni, le autorizzazioni, per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali, conferimento in discarica dei rifiuti, nonché per i sopralluoghi ispettivi e le prove effettuate da parte degli Organi di Vigilanza e quanto altro richiesto per l'espletamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto;

20) il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali;

21) l'assunzione, ove l'appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e regolarmente iscritto all'albo di categoria quale Direttore Tecnico del Cantiere; il nominativo ed il domicilio del Direttore Tecnico del Cantiere devono essere comunicati alla Direzione dei Lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori;

22) la fornitura di personale esperto ed attrezzature per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, i picchettamenti, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione nel numero di copie richiesto dalla Direzione Lavori;

- 23) l'osservanza delle prescrizioni delle eventuali indagini geotecniche predisposte a cura dell'Ente appaltante e formanti parte integrante dei documenti di appalto;
- 24) l'esecuzione, presso gli istituti indicati, di tutte le prove ed assaggi che saranno ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle opere, in correlazione a quanto prescritto sull'accettazione dei materiali stessi; dei campioni dovrà eseguirsi la conservazione nel competente ufficio, munendoli di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; si ricorda che, per quanto riguarda i controlli sul conglomerato cementizio e sui metalli dovranno essere effettuati ai sensi della vigente normativa;
- 25) la verifica completa e puntuale degli elaborati costruttivi del progetto strutturale ed impiantistico; L'Appaltatore dovrà dichiarare per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli a mezzo di tecnico abilitato di propria fiducia, concordando nei risultati finali e riconoscere quindi il progetto tecnicamente corretto e perfettamente eseguibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera;
- 26) l'osservanza delle norme contenute nella legge sulla polizia mineraria in data 30 marzo 1893 n.184 e nel relativo regolamento in data 14 gennaio 1894 n.19, restando obbligato alla conservazione e successiva consegna all'Amministrazione appaltante di oggetti di valore archeologico o storico che fossero eventualmente rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- 27) le spese per l'esecuzione di fotografie delle opere in corso per i vari periodi dell'appalto, formato minimo cm 10x15, nel numero che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori (comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento), alla quale dovrà essere fornita copia e, su richiesta, i file formato .jpg;
- 28) la presentazione alla Direzione Lavori, per l'approvazione, della campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti ecc., previsti o necessari per dare completamente finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto;
- 29) la consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite anche prima di essere sottoposte a collaudo e senza che l'appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi; esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
- 30) lo sgombero e la pulizia del cantiere dei materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprietà, materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte entro un mese del verbale di ultimazione;
- 31) le spese per tutte le indagini, prove e controlli che la Direzione dei Lavori e/o i collaudatori, anche in corso d'opera, riterranno a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre;
- 32) la predisposizione del piano operativo di sicurezza;
- 33) la puntuale fornitura di certificazioni atte a comprovare la permanenza dell'idoneità tecnica e giuridica in capo all'Impresa e agli eventuali subappaltatori e/o cottimisti;
- 34) l'elezione del proprio domicilio legale;
- 35) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'iscrizione dei propri dipendenti presso gli Istituti assicurativi ed effettuare i relativi versamenti e corrispondere gli assegni famigliari,

provvedere inoltre alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso di appalto o durante l' esecuzione dei lavori;

36) l'osservanza, oltre alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 incluse le norme vigenti relative alla omologazione, revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d' opera e delle attrezzature di cantiere;

37) l'obbligo di osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della manodopera.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel compenso di cui all'art. 2 del presente Capitolato Speciale.

ART. 46 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 47 - RINVENIMENTI

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.

ART. 48 - SMALTIMENTO RIFIUTI

L'Appaltatore è considerato produttore, proprietario e gestore di tutti i rifiuti di qualunque tipo essi siano (ceneri, scorie di materiali, detriti di risulta, residui di lavorazioni, etc.), conseguenti all'espletamento dell'appalto, che dovranno essere gestiti e smaltiti in conformità alle norme di legge regolanti la materia.

I rifiuti dovranno essere prontamente rimossi e conferiti a cura e a spese dell'Appaltatore, compreso il pagamento del diritto di accesso e quanto altro, in discariche autorizzate. Copia della documentazione inerente il conferimento in discarica e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere trasmessa alla S.A.

All'interno delle strutture consegnate è consentito il solo "deposito temporaneo" nei limiti di legge ma è esclusa qualsiasi forma di messa in riserva dei rifiuti medesimi.

Il trasportatore dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni ed iscrizioni ad Albi/Registri previsti dalla Legge in materia.

Il carico e lo scarico dei rifiuti dovrà avvenire con la più assoluta cautela al fine di evitare il danneggiamento degli involucri e la fuoriuscita accidentale dei materiali contenenti amianto.

ART. 49 - CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 50 - DISCIPLINA DEL CANTIERE

L'Appaltatore è responsabile della disciplina del cantiere ed è obbligato a osservare, ed a far osservare ai suoi operai, le prescrizioni, gli ordini ricevuti, le norme di legge e di regolamento. La Direzione del Cantiere è assunta da un tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore che assicuri l'organizzazione, la gestione e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione del Direttore di Cantiere, dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

ART. 51 - CLAUSOLE DI LEGALITÀ / INTEGRITÀ

La Giunta della Regione Lombardia con D.G.R. 17 giugno 2019 – n. XI/1751, pubblicata su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 26 del 26/06/2019, ha approvato il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali". Il Patto di Integrità (allegato alla presente lettera di invito) costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'Allegato A1 della L.R. n. 30/2006.

Il Patto di Integrità (allegato alla presente lettera di invito) costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale.

L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla presente procedura.

Con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 è stato emanato il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

L'ATS dell'Insubria con deliberazione del Direttore Generale n.129 del 15/03/2018 ha approvato il "Codice di comportamento dell'ATS dell'Insubria", che integra e specifica le previsioni del citato codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dai citati codici di comportamento si applicano tra l'altro ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

L'ATS INSUBRIA ha altresì adottato il "Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (2020-2022)".

Il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il "Codice di comportamento dell'ATS Insubria", il "Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (2020-2022)" sono disponibili sul sito www.ats-insubria.it.

L'appaltatore si obbliga a prendere conoscenza dei documenti sopra richiamati e ad adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

ART. 52 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 per fornitori dell'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del Reg.UE n. 679/2016, l'ATS dell'Insubria in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati personali forniti saranno raccolti per le finalità connesse all'espletamento della gara e per l'instaurazione dei rapporti contrattuali.

In tal caso il Titolare informa che i dati personali vengono raccolti per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il Titolare inoltre informa che il trattamento consiste in:

qualunque operazione di raccolta, registrazione, organizzazione, pubblicazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di dati, fermo il divieto di diffusione dei dati sensibili.

Le modalità di trattamento contemplano quanto segue:

- l'archiviazione cartacea ed informatica dei dati trattati;
- l'accesso ed il trattamento dei dati da parte degli autorizzati al trattamento dei dati con l'adozione di ogni precauzione idonea a garantire la sicurezza e riservatezza.

Il conferimento dei dati e il consenso a trattarli deve intendersi dato con la domanda di partecipazione alla procedura e con la stipulazione del contratto.

I dati verranno comunicati, nell'ambito dell'esecuzione del contratto, a quei soggetti cui la facoltà di accedere a detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge ed inoltre anche ai soggetti ai quali, il trasferimento dei dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell'attività aziendale.

All'interessato dei dati personali sono garantiti i diritti di cui all' art. 7 del D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 e Capo III del Reg. UE n.679/2016 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) di seguito riportati:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.Lgs 196/2003;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

5. L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo.

In sede di definizione del rapporto il Titolare del trattamento dei dati provvede a nominare la ditta aggiudicataria Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il Responsabile esterno del trattamento ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a designare per iscritto gli incaricati (propri dipendenti e collaboratori) autorizzati alle operazioni di trattamento dei dati per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi e al rispetto degli obblighi contrattuali. Tale elenco deve essere costantemente aggiornato e trasmesso ogni anno all'ATS Insubria, unitamente alle eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'anno.

Il Titolare del trattamento è l'ATS Insubria nella persona del legale rappresentante, con sede in via O. Rossi, 9 C.A.P. 21100 – Varese.

L'interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile per l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003 ed al Reg. UE n.679/2016.

Il Responsabile del trattamento dei dati è:

Responsabile dell'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale – Arch. Marco Pelizzoni.

PARTE SECONDA - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI; MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO; PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 11 – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - INTERVENTI DI BONIFICA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO

Art. 53- ALLESTIMENTO DEL CANTIERE DI BONIFICA E TECNICHE DI RIMOZIONE - CANTIERE VIA OTTORINO ROSSI – AMIANTO IN MATRICE FRIABILE

La rimozione del coibente avverrà utilizzando la tecnica del glove bag sezionando il corridoio in aree di intervento di superficie limitata.

Gli ambienti in cui avviene la rimozione dell'amianto in matrice friabile non sono naturalmente delimitati, e quindi occorre provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori (tipo cesata lignea protetta da polietilene). Prima dell'inizio del lavoro, la zona dovrà essere liberata da tutti gli ingombri mobili e le attrezzature e/o impianti che possono essere spostati. Se gli ingombri mobili, le attrezzature e/o gli impianti risultano coperte da detriti o polvere, devono essere puliti a umido prima dello spostamento della zona di lavoro. Tutto ciò che non può essere spostato deve essere completamente ricoperto con fogli di polietilene di spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto. Tutte le armature per l'illuminazione presenti devono essere tolte, pulite e sigillate in fogli di plastica e depositate in zona di sicurezza incontaminata; ove presente controsoffittatura, la stessa dovrà essere rimossa, pulita, adeguatamente imballata ed accatastata in zona di sicurezza incontaminata. Devono essere asportati, ove presenti, tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento e gli altri elementi smontabili, puliti e tolti dalla zona di lavoro. Tutti gli oggetti inamovibili devono essere sigillati, in modo tale che non vengano danneggiati e/o contaminati durante il lavoro. Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli infissi e radiatori, devono essere sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sarà completato. Il pavimento dell'area di lavoro dovrà essere ricoperto con uno o più fogli di polietilene di spessore adeguato e con adeguate caratteristiche antincendio. Le giunzioni saranno unite con nastro impermeabile; la copertura del pavimento dovrà estendersi sino alla parete e ricoprirla. Tutte le pareti e pavimenti della zona di lavoro saranno ricoperte con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidità secondo le prescrizioni e le modalità previste dal D.M. 6/9/94. Le barriere di fogli di plastica e l'isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la preparazione del lavoro.

Dovrà essere apposta la cartellonistica necessaria sulle compartimentazioni atte ad indicare quali siano i percorsi di fuga alternativi e la cartellonistica relativa all'amianto. Bisognerà effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti. Tutti i cavedi e le altre possibili comunicazioni per il passaggio di cavi, tubazioni, ecc. devono essere individuati e sigillati. I bordi delle barriere temporanee, i fori e le fessure vanno tamponati con silicone o schiume espanse. Porte e finestre vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie più estese delle aperture. Deve essere predisposta un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro (ad es. telo di polietilene da togliere in caso di emergenza).

Deve essere installato un quadro elettrico da cantiere tipo ASC. Tutto l'impianto elettrico esistente dovrà essere reso stagno e si dovrà verificare la rispondenza alle normative vigenti; i cavi devono essere disposti in modo da non creare intralcio al lavoro e non essere danneggiati accidentalmente.

Per l'utilizzo dei glove-bag per la rimozione della coibentazione delle tubazioni dovranno essere adottate le seguenti procedure cautelative:

-nel glove-bag vanno introdotti, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli attrezzi necessari; ci deve essere un sistema di spruzzatura degli agenti bagnanti (per l'imbibizione del materiale da rimuovere) o sigillanti (per l'incapsulamento della coibentazione che rimane in opera) e un ugello di aspirazione da collegare ad aspiratore dotato di filtro di efficienza HEPA per la messa in depressione della cella ove possibile in continuo e sempre a fine lavoro;

→ gli addetti devono indossare indumenti protettivi a perdere e mezzi di protezione delle vie respiratorie;

→ durante l'uso del glove-bag deve essere vietato l'accesso a personale non direttamente addetto nell'area dove ha luogo l'intervento;

→ deve essere tenuto a disposizione un aspiratore a filtri assoluti per intervenire in caso di eventuali perdite di materiale dalla cella;

→ il glove-bag deve essere installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la zona dove si deve operare; tutte le aperture devono essere ermeticamente sigillate;

→ Il glove-bag servirà al solo sezionamento in sotto-elementi di tubazione con tutto l'isolamento; i glove-bags saranno conferiti nella camera confinata posta nelle vicinanze per essere aperti e bonificati in area controllata.

La procedura prevede: imbibizione del materiale, pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole, lavaggi e spruzzatura di incapsulanti, taglio della tubazione.

A fine sezionamento la cella è messa in depressione collegando l'apposito ugello all'aspiratore con filtro assoluto; quindi viene pressata, "strozzata" con nastro adesivo, tenendo all'interno la tubazione ed il materiale rimosso, svincolata ed avviata alla camera confinata per le successive operazioni di bonifica della coibentazione. La movimentazione dei pezzi così ottenuti va condotta con la massima attenzione per non danneggiare la protezione della coibentazione.

Art. 54 – CANTIERE VIA CASTELNUOVO – AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

La zona di intervento deve essere adeguatamente recintata e segnalata come un cantiere, entro il quale si procede allo smontaggio delle parti contenenti amianto, alla raccolta dei frammenti e detriti che possono essere contaminati. Prima della rimozione della copertura si procederà alla rimozione del materiale pulverulento depositatosi nei canali di gronda e sulle travature con mezzi di aspirazione dotati di filtri assoluti EPA ed al successivo incapsulamento temporaneo delle lastre in amianto mediante applicazione in una mano, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, su ambo i lati esposti per evitare il distacco delle particelle volatili di amianto in modo conforme a quanto indicato nel Piano di Lavoro. Successivamente al trattamento di tutte le superfici dei pannelli gli stessi verranno sbloccati, rimossi, avvolti in telo idoneo, calati a terra, adeguatamente accatastati per il successivo smaltimento.

Il personale deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di adeguata formazione per i lavori in quota con utilizzo di ponteggi e apparecchiature elevatrici. Devono essere previste attrezzature adeguate per la movimentazione dei materiali.

Art. 55 – AREA DI DECONTAMINAZIONE

Per il cantiere di via O. Rossi dovrà essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto da quattro zone distinte, come qui sotto descritte.

a) Locale di equipaggiamento. Questa zona avrà due accessi, uno adiacente all'area di lavoro adiacente al locale doccia. Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. Un apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per permettere agli operai di riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia.

b) Locale doccia. La doccia sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria. Questo locale dovrà contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sarà dotato ove possibile di servizi igienici. Dovrà essere assicurata la disponibilità continua di sapone in questo locale. Le acque di scarico delle docce devono essere convenientemente filtrate prima di essere scaricate.

c) Chiusa d'aria. La chiusa d'aria dovrà essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato. La chiusa degli accessi dovrà rimanere sempre chiusa: per ottenere ciò è opportuno che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta.

d) Locale incontaminato (spogliatoio). Questa zona avrà un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale dovrà essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno. Quest'area servirà anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito.

Art. 56 – PROTEZIONE LAVORATORI

Prima dell'inizio dei lavori, gli operai devono venire istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, che dovranno includere un programma di addestramento all'uso delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro. Gli operai devono essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie e devono inoltre essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta, copricapo e calzari. Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro è necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati. Elencare ed affiggere, nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia, le procedure di lavoro e di documentazione che dovranno essere seguite dagli operai. Gli operatori non devono mangiare, bere, fumare sul luogo di lavoro, fatta eccezione per l'apposito locale incontaminato. Gli operatori devono essere completamente protetti, con idoneo respiratore ed indumenti protettivi durante la preparazione dell'area di lavoro prima dell'inizio della rimozione dell'amianto e fino al termine delle operazioni conclusive delle operazioni conclusive di pulizia della zona interessata.

Art. 57- IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali. Tutti i materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i materiali taglienti.

Il primo contenitore deve essere un sacco di materiale impermeabile (polietilene), di spessore adeguato (almeno 0,15 mm); come secondo contenitore possono essere utilizzati sacchi o fusti rigidi. I sacchi vanno riempiti per non più di due terzi, in modo che il peso del sacco pieno non ecceda i kg 30.

L'aria in eccesso dovrebbe essere aspirata con un aspiratore a filtri; la chiusura andrebbe effettuata a mezzo termosaldatura o doppio legaccio. Tutti i contenitori devono essere etichettati.

L'uso del doppio contenitore è fondamentale, in quanto il primo sacco, nel quale il materiale contenente amianto viene introdotto appena rimosso all'interno del cantiere, è inevitabilmente contaminato. Il secondo contenitore non deve mai essere portato dentro l'area di lavoro, ma solo nei locali puliti dell'unità di decontaminazione.

Art. 58- MODALITA' DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL'AREA DI LAVORO

L'allontanamento dei rifiuti contenenti fibre di amianto dall'area di lavoro deve essere effettuato in modo da ridurre il più possibile il pericolo di dispersione di fibre. A tal fine il materiale viene insaccato nell'area di lavoro e i sacchi, dopo la chiusura e una prima pulizia della superficie, vanno portati nell'unità di decontaminazione. Quando ciò sia possibile è preferibile che venga installata una distinta U.O. destinata esclusivamente al passaggio dei materiali. Questo deve essere costituito da almeno tre locali: il primo è un'area di lavaggio dei sacchi; il successivo è destinato al secondo insaccamento; nell'ultimo locale i sacchi vengono depositati per essere successivamente allontanati dall'area di lavoro.

All'interno dell'unità operano due distinte squadre di lavoratori: la prima provvede al lavaggio, al secondo insaccamento ed al deposito dei sacchi; la seconda entra dall'esterno nell'area di deposito e porta fuori rifiuti. La presenza di due squadre è necessario per impedire che i lavoratori provenienti dall'area di lavoro escano all'esterno indossando indumenti contaminati, provocando così un'inevitabile dispersione di fibre. Nessun operatore deve mai utilizzare questo percorso per entrare o uscire dall'area di lavoro. A tal fine è opportuno che l'uscita dei sacchi avvenga in un'unica fase, al termine delle operazioni di rimozione e che, fino a quel momento, il percorso rimanga sigillato.

Qualora venga utilizzato per l'evacuazione dei materiali l'U. D. destinato agli operatori, il lavaggio dei sacchi deve avvenire nel locale doccia, il secondo insaccamento nella chiusa d'aria, mentre il locale incontaminato sarà destinato al deposito. In tali casi dovranno essere previste tre squadre di operatori: la prima introduce i sacchi dall'area di lavoro nell'unità, la seconda esegue le operazioni di lavaggio e insaccamento all'interno dell'unità, la terza provvede all'allontanamento dei sacchi.

In entrambi i casi tutti gli operatori, tranne quelli addetti all'ultima fase di allontanamento, devono essere muniti di mezzi di protezione e seguire le procedure di decontaminazione per uscire dall'area di lavoro. I sacchi vanno movimentati evitando il trascinarsi; è raccomandato l'uso di un carrello chiuso. Non possono essere usati ascensori e montacarichi. Il percorso dal cantiere all'area di stoccaggio in attesa del trasporto in discarica deve essere preventivamente studiato, cercando di evitare, per quanto possibile, di attraversare aree occupate dell'edificio.

Fino al prelievo da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata.

Art. 59 - DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE

Durante i lavori di rimozione è necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale contenente amianto. Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale impedirà una concentrazione pericolosa di fibre disperse. Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro dovranno essere imballati in sacchi di plastica sigillabili e destinati alla discarica. Bisogna fare attenzione nel raccogliere la copertura del pavimento per ridurre il più

possibile la dispersione di residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, devono rimanere al loro posto. I fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere mantenuti fino a che non è stata fatta una prima pulizia. Tutte le superfici nell'area di lavoro, compresi i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri assoluti L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto. Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli che coprono le attrezzature per la illuminazione, gli stipiti, etc. L'area di lavoro deve essere nebulizzata con acqua o una soluzione diluita di incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse. Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovrà essere effettuata un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro (su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature) per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite ad umido. Le zone devono essere lasciate pulite a vista.

Ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali per cercare eventuali residui contenenti amianto. È consigliabile accertare l'agibilità della zona entro 48 ore al termine del lavoro mediante campionamenti dell'aria. Una volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto richiesto, si potranno togliere i sigilli e rendere di nuovo accessibile la zona.

Art. 60 – MONITORAGGIO AMBIENTALE

Durante l'intervento di bonifica dovrà essere garantito con oneri a carico dell'impresa un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica al fine di individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate. Il monitoraggio deve essere eseguito quotidianamente dall'inizio delle operazioni di disturbo dell'amianto fino alle pulizie finali. Devono essere controllate in particolare: - le zone incontaminate in prossimità delle barriere di confinamento; - l'uscita del tunnel di decontaminazione o il locale incontaminato dello spogliatoio. Campionamenti sporadici vanno effettuati all'interno dell'area di lavoro e durante la movimentazione dei rifiuti. I risultati devono essere noti in tempo reale o, al massimo, entro le 24 ore successive. Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di MOCF.

Sono previste due soglie di allarme:

1. preallarme – si verifica ogni qual volta i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una netta tendenza verso un aumento della concentrazione di fibre aerodisperse;
2. allarme – si verifica quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera il valore di 50 ff/l.

Lo stato di preallarme prevede le seguenti procedure: - sospensione delle attività in cantiere e raccolta di tutto il materiale rimosso; - ispezione delle barriere di confinamento; - nebulizzazione all'interno del cantiere e all'esterno nella zona in cui si è rilevato l'innalzamento della concentrazione di fibre; - pulizia impianto di decontaminazione; - monitoraggio.

Lo stato di allarme prevede le stesse procedure di preallarme, più: - comunicazione immediata all'autorità competente; - sigillatura ingresso impianto di decontaminazione; - nebulizzazione zona esterna con soluzione incollante pulizia pareti e pavimento zona esterna ad umido con idonei materiali; - monitoraggio.

Art. 61- CRITERI GENERALI PER LA RESTITUIBILITÀ DEI LOCALI

I criteri di seguito indicati hanno valore indicativo e dovranno essere adattati, eventualmente, alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza competenti. Le operazioni di certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dell'amianto, effettuate per assicurare che le aree interessate possano essere rioccupate in sicurezza, dovranno essere eseguite da funzionari dell' Organo di Vigilanza competente.

Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse (SEM) sono a carico della Appaltatore.

Le verifiche da eseguire durante la certificazione dovranno accertare:

- l'assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata;
- l'assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa nell'area bonificata.

A tal fine dovrà essere seguita una procedura che comporta l'ispezione visuale preventiva e quindi il campionamento dell'aria che dovrà avvenire operando in modo opportuno per disturbare le superfici nell'area interessata (campionamento aggressivo). Il campionamento dell'aria potrà avvenire solo se l'area è priva di residui visibili di amianto. Prima di procedere alla ispezione visuale tutte le superfici all'interno dell'area operativa bonificata dovranno essere adeguatamente asciutte. Poiché spesso l'ispezione richiede l'accesso visuale in luoghi non sufficientemente illuminati, è necessario disporre di torce elettriche portatili. L'ispezione visuale dovrà essere quanto più accurata possibile e dovrà comprendere non solo i luoghi e le superfici a vista, ma anche ogni altro luogo parzialmente o completamente nascosto, anche se di piccole dimensioni (quali angoli, rientranze, sporgenze sulle pareti, sul soffitto e sul pavimento). L'ispezione dovrà essere condotta dopo la rimozione dei teli in polietilene utilizzati durante la bonifica con l'area ancora confinata (prima della rimozione barriere, dell'unità di decontaminazione e della sigillatura di porte, e finestre). I sigillanti dovranno essere usati, solo dopo l'ispezione e prima del campionamento aggressivo finale, per incapsulare eventuali residui di amianto presenti in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente praticabili. Salvo diverse indicazioni da parte dell'Organo di Vigilanza competente, indicativamente, dovranno essere effettuati almeno tre campionamenti

Art. 62 - CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITÀ DEI LOCALI

I locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali rilasciate dal competente Organo di Vigilanza indicante la concentrazione media di fibre aerodisperse che non deve essere superiore al valore limite di cui all'art. 254 del Dlgs 81/08 (0,1 fibre per centimetro cubo). Ai sensi dell'art. 253 del Dlgs 81/08, la valutazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse dovrà essere effettuata di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti. Per tutto quanto non esposto si fa riferimento al citato art. 253 del Dlgs 81/08.